

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 66/50/2012

Svolgimento del processo.

L'Ufficio delle imposte ha accertato che il sig. Go. Lu. ha realizzato, dalla vendita di un terreno, una plusvalenza non dichiarata ai fini delle imposte dirette. Dopo aver chiesto documentazione a riguardo emette avviso di accertamento che viene ricorso dal contribuente. L'avviso di accertamento è scaturito in considerazione di quanto accertato ai fini dell'imposta di registro e non contestato dall'acquirente.

Il contribuente eccepisce l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza di motivazione ed in particolare perché l'Ufficio non ha espresso l'iter logico seguito per il calcolo del valore assegnato, per mancanza di prova e per mancata corrispondenza tra il valore accertato e il valore venale dell'immobile. I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso del contribuente dando atto dell'intervenuto pagamento delle sanzioni con condanna delle spese di lite. Appella la sentenza il contribuente riproponendo le eccezioni già espresse in primo grado e chiedendone la riforma.

L'Ufficio costituitosi insiste sulla correttezza del suo operato e con appello incidentale per il riconoscimento della definizione delle sanzioni da parte dei primi giudici. Al riguardo sostiene che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 27-12-08, il pagamento delle sanzioni effettuato i data 02-04-09, ben oltre il termine previsto dalla normativa per poter beneficiare dell'importo ridotto delle sanzioni. Chiede di rigettare l'appello del contribuente ed, accogliere l'appello incidentale dell'Ufficio.

Motivi della decisione. In ordine alle eccezioni di legittimità dell'avviso di accertamento ricorso, i primi giudici si sono chiaramente espressi rigettandole. Questo Collegio, facendo proprie le conclusioni a cui sono giunti i primi giudici, le rigetta. Nel merito della valutazione, i primi giudici hanno considerato l'orientamento giurisprudenziale ed in particolare quanto espresso dalla Suprema Corte che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito. Le ragioni apportate dal ricorrente non sono sufficienti per invertire l'onere della prova. Ne consegue che il valore determinato ai fini della plusvalenza dell'immobile deve essere confermato. Relativamente alle sanzioni il contribuente ha versato solo le sanzioni ridotte in considerazione di poter beneficiare della riduzione. Detta riduzione è concessa dalla normativa a condizione che esse vengano versate entro il termine per ricorrere l'atto, sessanta giorni dalla notifica. Essendo il versamento di dette sanzioni effettuato oltre detto termine, la riduzione delle sanzioni non può essere applicata.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente ed accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 500,00.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del contribuente ed accoglie l'appello incidentale dell'Ufficio. Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 500,00.